



D.L. 91/2014

Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali

Nel D.L. 91/2014 è presente una misura a favore delle imprese che investono in nuovi beni strumentali: un credito d'imposta del 15% che si aggiunge al potenziamento dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), al taglio in bolletta elettrica, alle misure per stimolare la quotazione in Borsa e ai finanziamenti alternativi a quello bancario.

L'agevolazione è finanziata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020 per un totale 204 milioni di Euro per il 2016, di 408 milioni per gli anni 2017 e 2018 e di 204 milioni di Euro per l'anno 2019.

AGEVOLAZIONE

Hanno diritto al credito d'imposta le imprese che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali, ma si applica solo alla parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi 5 anni (in pratica ai nuovi investimenti). E' possibile calcolare tale media escludendo il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Se l'impresa è attiva da meno di 5 anni, si calcolano gli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta.

FRUIZIONE

L'agevolazione fiscale si applica dalla data di entrata in vigore del decreto, 25 giugno 2014, fino al 30 giugno 2015; vale anche per aziende costituite nell'arco di questo periodo di tempo; non spetta per investimenti inferiori a 10.000 Euro.

Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito e in quelle successive per gli anni in cui viene utilizzato. La prima quota annuale è utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

È utilizzabile per compensazioni fiscali.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

I beni strumentali devono essere fra quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (sulla classificazione delle attività economiche).

Le imprese che svolgono attività industriali a rischio incidenti sul lavoro devono documentare l'adempimento degli obblighi specificamente previsti per loro (D.Lgs. 334/1999), altrimenti non possono usufruire del credito.

REVOCA DEL CREDITO

È prevista la revoca del credito nei seguenti casi:

- se l'imprenditore usa i beni oggetto degli investimenti per finalità estranee all'esercizio di impresa o li cede prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro i 5 anni successivi, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione;
- se un'azienda fruisce del credito senza in realtà averne diritto l'Agenzia delle Entrate recupererà le somme indebitamente percepite maggiorate di interessi e sanzioni.